



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **57** del **19/01/2018**

Oggetto: **Costituzione fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2018.**

Proponente:
Servizio Risorse umane

Unità Operativa proponente:
Sviluppo risorse umane e Relazioni sindacali

Proposta di determinazione
n. 2018/18 del 19/01/2018

Firme:

- Servizio Risorse umane



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018;

Richiamate la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2018/SB00

Visti:

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- l'art. 26 del CCNL del personale dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali del 23.12.1999 e s.m.i. (Area II) che prevede la disciplina delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;

Visto l'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010, così come novellato dalla L. 147/2013, con il quale si dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo" e l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato da ultimo dal D. Lgs. 150/2009;

Vista la Circolare n. 20/2015 del MEF- RGS in merito alle istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del L. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge 122/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456 della L. 147/2013;

Considerato che nella suddetta Circolare si specifica che dal 01 gennaio 2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non si dovrà procedere alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dall'anno 2015 devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'art. 9 comma 2 bis dovuto sia all'applicazione del limite relativo all'anno 2010 sia alla riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010;

Considerato quanto sopra, si dà atto che l'importo delle decurtazioni ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 per l'anno 2014 è stato pari ad € 22.958,27, per effetto del superamento del limite dell'anno 2010, e pari ad € 214.453,51, per effetto della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale dirigenziale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010, per un totale di decurtazioni da apportare al Fondo anno 2015 e successivi pari ad € 237.411,78;

Vista la DGC 87/2015 con cui è stata approvata la struttura organizzativa dall'Ente dal 01/06/2015 che ha visto:

- l'accorpamento di funzioni e strutture;
- conseguente riduzione dei posti in dotazione organica del personale dirigente ed eccedenza di due unità di personale di qualifica dirigenziale;
- prepensionamento dal 01 giugno 2015 di due unità di personale di qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 2 del D.L. 95/2012.

Preso atto che la normativa prevede, nel caso sopra esposto, una riduzione strutturale della spesa di personale;

Considerato che è stata inviata la nota P.G. 101958/2015 alla Funzione Pubblica e all'ARAN con cui è stato chiesto se l'obbligo di riduzione strutturale della spesa di personale viene soddisfatto con il solo risparmio derivante dalla mancata erogazione della retribuzione tabellare corrispondente ai dirigenti collocati a riposo oppure se detto obbligo

implichi anche la riduzione degli importi afferenti alla retribuzione di posizione e di risultato (chiedendo anche indicazioni in merito alle modalità di calcolo di dette eventuali decurtazioni).

Dato atto che l'ARAN, con nota P.G. 20561/2015, ha risposto che l'Agenzia non ha elementi di valutazione da fornire in quanto la problematica esposta attiene in via esclusiva alle corrette modalità applicative di norme di legge ed esula dell'attività di assistenza dell'ARAN rinviando alla Funzione Pubblica la formulazione di opportune istruzioni.

Preso atto che ad oggi la Funzione Pubblica non ha fornito le suddette indicazioni ed in loro assenza si ritiene opportuno che sia stato costituito il Fondo della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2015 non apportando alcuna riduzione a tale titolo salvo rideterminare la costituzione del Fondo nel caso in cui pervenissero istruzioni in senso contrario;

Visto l'art. 1 comma 236 della L. 208/2015 con cui si dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

Richiamato l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 che prevede che *".... a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'[articolo 1, comma 236](#), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."*

Preso atto che la costituzione del Fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2016 risultava (al netto delle risorse ex art. 26 comma 1 lett. e) del CCNL 23/12/1999), dopo le decurtazioni di cui all'art. 1 c. 236 della L. 208/2015, pari a € 847.231,25 e che tale ultimo importo costituisce il nuovo limite al trattamento economico accessorio del personale di categoria a partire dall'anno 2017;

Considerato che la costituzione del fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2018, limitatamente alle risorse di natura obbligatoria con la rideterminazione degli importi soggetti a quantificazione annuale così come sopra esposta, è la seguente:

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2018		
CCNL di riferimento	articoli di contratto	importo
	art.26 comma 1 lett.a)	€ 919.323,23
CCNL 23/12/99	art.26 comma 1 lett.d)	€ 23.305,78
	art.26 comma 1 lett.g)	€ 90.255,30
	art. 23 comma 3	€ 33.413,41
CCNL 22/02/06	art.23, comma 1	€ 16.120,00
	art. 4, comma 1	€ 32.032,00
CCNL14/05/2007	art. 4, comma 4	€ 21.249,89
	art 16 comma 1	€ 12.916,80
CCNL 22/02/2010	art 16 comma 4	€ 41.263,34
CCNL 03/08/2010	art. 5, comma 1	€ 15.864,00



	art. 5, comma 4	€ 16.797,92
CCNL 12/02/2002	art.1 comma 3 lett e)	- € 104.066,07
	art.1 comma 6	€ 46.997,58
Totali riduzioni ex art. 9 comma 2 del D.L. 78/2010 così come novellato dalla L. 147/2013 e Circolare 20/2015 RGS/MEF		
		- € 237.411,78
TOTALE risorse soggette al limite art 1 comma 236 L 208/2015		
		€ 928.061,40
Risorse non soggette al limite ex art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017		
CCNL 23/12/1999		
	Art. 28 comma 2	€ 5.173,87

Dato atto che:

- l'importo delle risorse di cui all'art. 26 comma 1 lett.e) del CCNL 23/12/1999, ininfluente ai fini del rispetto del principio del non superamento del fondo 2016, sarà definito una volta acquisiti i dati effettivi della relativa spesa anno 2018;
- gli importi sopra definiti sono al netto degli oneri a carico del datore di lavoro, oneri che trovano comunque idonea copertura in bilancio.

Dato atto che la spesa oggetto del presente atto non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto trattasi della costituzione del Fondo, per l'anno 2018, destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato personale dirigente.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio servizi finanziari e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) Di intendere la narrativa che precede qui integralmente riportata;
- 2) Di disporre, in conseguenza di quanto evidenziato in narrativa, la costituzione del fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2018, limitatamente alle risorse di natura obbligatoria, rideterminando gli importi soggetti a quantificazione annuale, come segue:

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2018		
CCNL di riferimento	articoli di contratto	importo
	art.26 comma 1 lett.a)	€ 919.323,23
CCNL 23/12/99	art.26 comma 1 lett.d)	€ 23.305,78
	art.26 comma 1 lett.g)	€ 90.255,30
	art. 23 comma 3	€ 33.413,41
CCNL 22/02/06	art.23, comma 1	€ 16.120,00
	art. 4, comma 1	€ 32.032,00
CCNL14/05/2007	art. 4, comma 4	€ 21.249,89
	art 16 comma 1	€ 12.916,80
CCNL 22/02/2010	art 16 comma 4	€ 41.263,34
CCNL 03/08/2010	art. 5, comma 1	€ 15.864,00

	art. 5, comma 4	€ 16.797,92
CCNL 12/02/2002	art.1 comma 3 lett e)	- € 104.066,07
	art.1 comma 6	€ 46.997,58
Totali riduzioni ex art. 9 comma 2 del D.L. 78/2010 così come novellato dalla L. 147/2013 e Circolare 20/2015 RGS/MEF		- € 237.411,78
Riduzione ex art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 (principio del rispetto del limite del Fondo 2016)		- € 80.830,15
TOTALE risorse soggette al limite ex art. 23 comma 2 D. Lgs 75/2017 post decurtazioni		€ 847.231,25
Risorse non soggette al limite ex art. 23 comma 2 D. Lgs 75/2017		
CCNL 23/12/1999	Art. 28 comma 2	€ 5.173,87

3. Di approvare, nell'importo di € 847.231,25, a cui si aggiungono le risorse ex art. 28 comma 2 CCNL 23/12/1999 pari ad € 5.173,87, le risorse utili al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2018, salvo rideterminazione della costituzione del fondo, con effetto retroattivo, allorché pervengano indicazioni diverse da parte degli organi competenti in merito all'applicazione della riduzione strutturale della spesa di personale ai sensi dell'art. 2 del D. L. 95/2012;
4. Di dare atto che:
 - l'importo sopra definito sarà al caso decurtato degli importi di retribuzione di posizione e di risultato per le funzioni dirigenziali eventualmente ricoperte dal Segretario Generale nell'anno 2018, specificando che tali risorse decurtate devono considerarsi economie che tornano a far parte delle risorse di bilancio;



- l'importo delle risorse di cui all'art. 26 comma 1 lett.e) del CCNL 23/12/1999, influente ai fini del rispetto del principio del non superamento del fondo 2016, sarà definito una volta acquisiti i dati effettivi della relativa spesa anno 2018;

5. Di dare atto inoltre che il Fondo, così come sopra definito - i cui importi sono al netto degli oneri a carico del datore di lavoro, oneri che trovano comunque idonea copertura in bilancio - trova copertura nel Bilancio pluriennale 2018/2020 ai capitoli 811/1 e 811/2 e Fondo pluriennale Vincolato 2019.

6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana ovvero al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio del Comune.